

PRESENTAZIONE DAL GRUPPO
di SINISTRA UNITA

1 Settembre, ore 11.54

Emendamenti Riforma Pensioni

Art. 1

Comma 1

Eliminare "Autosufficienza"



Art. 8

Modificare Tabella come segue:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Commercianti	22,00 %	22,00%	22,00 %	22,00 %	22,00%	22,00 %	22,00%	22,00 %
Liberi professionisti	14,50 %	16,00%	17,00 %	18,00 %	19,00%	20,00 %	21,00%	22,00 %
Artigiani	22,00 %	22,00%	22,00 %	22,00 %	22,00%	22,00 %	22,00%	22,00 %
Agenti e Mediatori	14,50 %	16,00%	17,00 %	18,00 %	19,00%	20,00 %	21,00%	22,00 %
Imprenditori	14,50 %	16,00%	17,00 %	18,00 %	19,00%	20,00 %	21,00%	22,00 %
Gestione Separata	13,00 %	16,00%	17,00 %	18,00 %	19,00%	20,00 %	21,00%	22,00 %

Art. 10.

Così modificato:

Art. 10

(Adeguamento dei redditi minimi)

Dal 1° gennaio 2012 il reddito minimo per la macrocategoria dei Lavoratori Autonomi, Artigiani, Liberi Professionisti, Imprenditori, Agenti Rappresentanti e per i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 3 della presente legge, verrà adeguato alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'art. 54 della Legge n. 15/1983 e successive rivalutazioni così come verrà stabilito per il 2011. Per gli esercizi seguenti tale importo viene rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

Per gli appartenenti alla categoria degli Artigiani l'adeguamento di cui al comma 1 avviene dal 1° gennaio 2012.

Per gli appartenenti alla categoria dei Commercianti è previsto l'adeguamento di cui al comma 1, dall'esercizio in cui si viene a determinare un valore superiore al reddito minimo di € 28.000,00 attualmente in vigore.



Per i soggetti che intraprendono per la prima volta un'attività rientrante nelle categorie di Artigiani, Commercianti, Liberi Professionisti, Imprenditori e Agenti Rappresentanti, qualora tali soggetti non abbiano compiuto i 40 anni di età anagrafica al momento dell'inizio attività, oltre a quanto indicato ai commi precedenti, è previsto un abbattimento del reddito minimo per i primi tre esercizi:

Primo anno 50%

Secondo anno 50%

Terzo anno 50%

Tali disposizioni abrogano i disposti di cui all'art. 35 della Legge n.179/2005 e 40 della Legge n.135/2006.

Art. 11.

Abrogare

In Subordine:

Tale aumento è condizionato alla verifica degli effetti sociali ed economici dopo 5 anni dalla conclusione del periodo transitorio previsto dalla legge 157/2005 che ha determinato l'innalzamento della età pensionabile a 65 anni.

In subordine: Tale requisiti valgono anche per la macro categoria dei lavoratori autonomi (Commercianti, Agricoltori, Imprenditori, Artigiani, Liberi Professionisti, Agenti, Rappresentanti, Soci di Società a Responsabilità Limitata, Titolari di Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto, Amministratori e Presidenti di Organi di Gestione di Società di Capitali).

Art. 13

Abrogare.

Art.17

Il comma 1 dell'Art.3 della legg 157/2005 è così modificato

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modifica della disciplina vigente circa le modalità di determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, la pensione mensile è pari, per ogni anno di contribuzione al 2% applicato al 60% del tetto retributivo utile ai fini pensionistici, di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n. 19 e successive modificazioni, ed all'0,5% sull'importo eccedente e comunque fino al tetto retributivo.

2. La retribuzione o reddito medio

Art. 19

Abrogato

Articolo Aggiuntivo per contributo solidarietà

Art.22

Viene così modificato:

(Determinazione dell'età pensionabile per il compenso riconosciuto agli ex componenti del Consiglio Grande e Generale)

L'art. 1 della Legge 20/03/1997 n. 38 è integrato dal seguente 3° comma:

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 il compenso mensile di cui all'art. 1 della Legge 20/03/1997 n. 38, viene corrisposto secondo il seguente schema:

dal 01/01/2012 al 30/09/2012 60 anni e 6 mesi

dal 01/10/2012 al 30/06/2013 61 anni

* Tale compenso viene erogato agli ex Consiglieri purché non titolari di reddito da pensione superiore al tetto di cui all'art. 14 della presente legge.
L'eccedenza rispetto al tetto di cui al comma che precede verrà decurtata dal compenso di cui all'art. 14 della legge n. 38/97.

dal 01/07/2013 al 31/03/2014 61 anni e 6 mesi
dal 01/04/2014 al 31/12/2014 62 anni
dal 01/01/2015 al 30/09/2015 62 anni e 6 mesi
dal 01/10/2015 al 30/06/2016 63 anni
dal 01/07/2016 al 31/03/2017 63 anni e 6 mesi
dal 01/04/2017 al 31/12/2017 64 anni
dal 01/01/2018 al 30/09/2018 64 anni e 6 mesi
dal 01/10/2018 al 30/06/2019 65 anni

RIAS:
[Signature]

* ~~Tale compenso viene erogato fino ad un tetto massimo di 32.500 euro annui.~~

~~2000~~ ~~10000~~

Art 24
Viene così modificato:

(Ritenuta di solidarietà)

Ai fini dell'attuazione di un sistema di solidarietà fra pensionati e lavoratori attivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulle pensioni ordinarie di importo lordo superiore a € 2.000,00 mensili viene applicata una ritenuta "fiscale di solidarietà" progressiva per scaglioni. L'entità della ritenuta viene definita secondo lo schema seguente:

- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.000,01 a € 2.500,00 l'aliquota è pari al 2,50%;
 - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.500,01 a € 3.000,00 l'aliquota è pari al 7,00%;
 - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.000,01 a € 3.500,00 l'aliquota è pari al 9,00%;
 - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.500,01 a € 4.000,00 l'aliquota è pari al 11,50%;
 - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.000,01 a € 4.500,00 l'aliquota è pari al 13,00%;
 - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.500,01 a € 5.000,00 l'aliquota è pari al 15%;
 - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.000,01 a € 5.500,00 l'aliquota è pari al 20,00%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, eccedente € 5.500,00 l'aliquota è del 25,00%.

[Signature]

dal 01/07/2013 al 31/03/2014 61 anni e 6 mesi
dal 01/04/2014 al 31/12/2014 62 anni
dal 01/01/2015 al 30/09/2015 62 anni e 6 mesi
dal 01/10/2015 al 30/06/2016 63 anni
dal 01/07/2016 al 31/03/2017 63 anni e 6 mesi
dal 01/04/2017 al 31/12/2017 64 anni
dal 01/01/2018 al 30/09/2018 64 anni e 6 mesi
dal 01/10/2018 al 30/06/2019 65 anni



Tale compenso viene erogato fino ad un tetto massimo di 32.500 euro annui.

Art 24

Viene così modificato:

(Ritenuta di solidarietà)

Ai fini dell'attuazione di un sistema di solidarietà fra pensionati e lavoratori attivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulle pensioni ordinarie di importo lordo superiore a € 2.000,00 mensili viene applicata una ritenuta "fiscale di solidarietà" progressiva per scaglioni. L'entità della ritenuta viene definita secondo lo schema seguente:

- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.000,01 a € 2.500,00 l'aliquota è pari al 2,50%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.500,01 a € 3.000,00 l'aliquota è pari al 7,00%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.000,01 a € 3.500,00 l'aliquota è pari al 9,00%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.500,01 a € 4.000,00 l'aliquota è pari al 11,50%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.000,01 a € 4.500,00 l'aliquota è pari al 13,00%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.500,01 a € 5.000,00 l'aliquota è pari al 15%;
- Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.000,01 a € 5.500,00 l'aliquota è pari al 20,00%;

Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, eccedente € 5.500,00 l'aliquota è del 25,00%.



Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo vengono applicate anche sulle pensioni erogate a norma della Legge 08/03/27 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

Con Decreto Delegato l'introito derivante dall'applicazione dei disposti di cui al presente articolo verrà destinato, per le ritenute applicate sulle pensioni ordinarie, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'ISS sulla base delle competenze delle singole gestioni, mentre per le ritenute applicate sulle pensioni erogate a norma della Legge 08/03/27 n. 7 sarà previsto il trasferimento dell'introito al Bilancio dello Stato.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo vengono applicate alle prestazioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2012 indipendentemente dalla data di maturazione del diritto e dalla data di presentazione della domanda di pensione.